



MEMO

NOVITÀ IN MATERIA
WHISTLEBLOWING





Premessa

Entro il prossimo 10 dicembre 2022 il Governo dovrà rivedere le norme sul whistleblowing al fine di adeguarle a quanto previsto dalla direttiva Ue 2019/1937, dedicata alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. È stato l'articolo 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021, in vigore dal 10 settembre 2022) a prevedere i principi e criteri direttivi per l'attuazione, entro tre mesi, della direttiva.

Cosa prevede oggi la normativa italiana in materia whistleblowing

Attualmente, in Italia, la disciplina del whistleblowing prevede che le imprese dotate di modello organizzativo 231 debbano regolamentare le modalità di effettuazione delle segnalazioni e di gestione delle stesse, con lo scopo di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

A tal proposito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, d.lgs. 231/2001 (introdotto dalla legge n. 179/2017) il modello organizzativo deve prevedere:



- uno o più canali di segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione, con modalità informatiche;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate.

Cosa prevede la Direttiva del Parlamento Europeo n. 1937 del 23 novembre 2019 a cui la legge italiana deve adeguarsi

Il provvedimento ha lo scopo di armonizzare la disciplina relativa al whistleblowing all'interno dell'Unione Europea, prescrivendo standard minimi di protezione, che ciascun Stato membro è tenuto a recepire.

La Direttiva impone, infatti, l'istituzione di canali e procedure per le segnalazioni a tutela del whistleblower che segnala violazioni del diritto dell'Unione, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, introducendo:

- l'obbligo di istituire canali di segnalazione interni per tutti gli enti privati con più di 50 dipendenti;
- l'obbligo di istituire procedure per le segnalazioni interne a tutela del whistleblower che comprendano:



- canali di segnalazione sicuri;
- un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette
- giorni;
- la designazione di una persona o di un servizio imparziale e competente per dare
- seguito alla segnalazione, entro tre mesi dall'effettuazione della stessa;
- informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare le segnalazioni.

Potranno assumere la veste di whistleblower non solo i dipendenti ma anche i lavoratori autonomi, gli azionisti, i membri degli organi di amministrazione e di controllo, i collaboratori esterni, i tirocinanti, i volontari, tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori, oltre che i c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), i colleghi e persino i parenti del segnalante (cfr. art. 4 Direttiva).

Come adeguarsi alla nuova normativa

Per implementare o aggiornare il sistema di whistleblowing in linea con quanto richiesto dalla Direttiva UE, occorre:

- definire la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative;



- definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni (es. canale di segnalazione con modalità informatiche, modalità di ricezione e analisi delle segnalazioni, modalità di tutela del segnalante);
- predisporre policy e procedure specifiche;
- implementare la formazione in tema di whistleblowing;
- regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;
- assicurare la compliance in tema di trattamento dei dati personali (integrazione dell'Informativa privacy e del registro dei trattamenti, nomina ad autorizzato del trattamento, etc.).

Per le aziende con più di 50 dipendenti diventa necessario avviare l'analisi dell'impatto sulla propria realtà della imminente entrata in vigore della Direttiva 2019/1937 in materia di "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie".



Because we care.

ITALIA

Roma

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

Milano

Via Gonzaga, 5
20123 (MI)
T +39 0285919.1
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padova

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

Trieste

Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com

Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14
71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani
1001 (TR)
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Clădirea Domus II
Str. Știrbei Vodă nr. 114-116
Etaj 2, Sector 1
010119 București
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com